

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Istituzione del giudice di pace» (1286), d'iniziativa del senatore Macis e di altri senatori

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale» (1594), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori

«Istituzione del giudice di pace» (1605)
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 9, 12 e *passim*

ACONE (PSI) 13, 15, 18 e *passim*

BATTELLO (PCI) Pag. 13, 23, 24

BAUSI (DC) 25

DI LEMBO (DC) 14, 21

FILETTI (MSI-DN). 11

GALLO (DC). 12, 14, 15 e *passim*

IMPOSIMATO (PCI). 10, 11

ONORATO (Sin. Ind.) 13, 20, 23

PINTO (DC), relatore alla Commissione . . . 2, 11,
13 e *passim*

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 13, 22, 23 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Istituzione del giudice di pace» (1286), di iniziativa dei senatori Macis ed altri

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale» (1594), di iniziativa dei senatori Acone ed altri

«Istituzione del giudice di pace» (1605)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione del giudice di pace», di iniziativa dei senatori Macis, Battello, Onorato, Tedesco Tatò, Maffioletti, Bochicchio Schelotto, Imposimato, Longo, Salvato, Correnti, Greco e Tossi Brutti; «Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale», di iniziativa dei senatori Acone, Fabbri, Casoli, Pizzol, Franza, Guizzi, Scevarolli, Cassola, Signori, Agnelli Arduino, Innamorato, Forte, Marniga, Zito, Bozzello Verole, Ricevuto, Cutrera, Gerosa, Mancina, Ferrara Pietro, Achilli, Giugni e Vella; «Istituzione del giudice di pace».

La discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ha avuto già corso in sede referente nelle sedute del 18, 30 e 31 gennaio 1990 e del 1°, 6 e 14 febbraio 1990. In quest'ultima seduta, dopo la conclusione della discussione generale e le repliche del relatore e del Ministro, venne costituito un Comitato ristretto per l'esame preliminare dei disegni di legge. Il 3 ottobre scorso, a seguito della Conferenza dei Capigruppo il Presidente del Senato cambiò l'assegnazione dei tre provvedimenti dalla sede referente alla sede redigente.

Oggi, pertanto, viene sottoposto al nostro esame in sede redigente l'articolato nel nuovo testo elaborato negli ultimi mesi dal Comitato ristretto.

Prego il relatore, senatore Pinto, di riferire alla Commissione sul nuovo testo.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, informerò la Commissione sulle proposte cui è pervenuto il Comitato ristretto circa l'istituzione del giudice di pace. Desidero subito dire che si è raccolta una sostanziale unanimità anche se si è evidenziato, come si può notare dagli emendamenti che sono stati presentati, il permanere di qualche posizione distinta.

Intendo soffermarmi su alcuni passaggi che considero più significativi nel nostro lavoro che, va detto subito, non è stato nè lieve nè semplice, ma impegnativo e, mi auguro, proficuo. Credo di dover dare atto, come relatore, ai componenti della Sottocommissione del pun-

tuale e intelligente apporto che è stato dato alla rinnovata riflessione su un'importante ed anche complessa iniziativa legislativa, iniziativa che si è articolata, come i colleghi ricordano, su tre disegni di legge. Ritengo opportuno estendere, per quanto mi riguarda, un apprezzamento ed un ringraziamento non solo alla segreteria della Commissione ma anche ai magistrati del Ministero della giustizia che non hanno fatto mancare dati e valutazioni. Credo altresì che non si possa sottacere una fase che io considero rilevante: abbiamo dedicato moltissime sedute del Comitato ristretto all'audizione di rappresentanti delle associazioni di alcune categorie come i magistrati, gli avvocati, i conciliatori, i giudici onorari, i cancellieri e i messi di conciliazione; a tali audizioni si sono aggiunti copiosi documenti pervenuti da ogni parte d'Italia che hanno allargato la tematica con apporti sempre preziosi, ma che talvolta sono apparsi espressione di pur legittimi ma specifici interessi di categoria.

Credo che la Commissione abbia forse registrato il momento di maggiore partecipazione proprio in occasione della discussione generale sui disegni di legge in esame, discussione che si è conclusa con la replica del ministro Vassalli; si è constatato con soddisfazione, sia del Governo che dei commissari, che molti punti di convergenza si erano realizzati, anche se altri punti di divergenza non erano stati eliminati. L'andamento della discussione generale consentiva tuttavia di definire concreta la speranza che, a fronte di tanti sfortunati tentativi che analoghe iniziative avevano avuto in legislature precedenti, ci si potesse considerare, con senso realistico, in dirittura di arrivo.

Registrando con correttezza gli aspetti sui quali vi era concordanza e quelli su cui vi era dissenso, il Comitato ristretto, consapevole del fatto che il proprio ruolo era quello di tentare di pervenire ad un testo possibilmente unitario, si è in particolare soffermato su alcuni problemi che presentavano divergenze di opinioni. Vi è stato il quesito, sollevato dall'intelligente impegno del senatore Gallo, se il giudice di pace dovesse necessariamente sostituire il conciliatore o se invece potesse a questo affiancarsi ridefinendo però le competenze di ambedue. La seconda questione riguarda la nomina parzialmente elettiva del giudice di pace e l'organo che dovrebbe procedere alla nomina, come pure i requisiti ed i titoli di preferenza ai fini di una scelta oculata. Un altro problema di grosso spessore che ha impegnato il Comitato ristretto è stato quello della competenza in materia penale. Questione ugualmente importante è stata anche quella relativa al personale: mi riferisco ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari per quanto attiene alle notificazioni. Non ultimo argomento di rilievo è stato quello degli aspetti strutturali, finanziari, connessi all'istituzione del giudice di pace. Su tale punto il Ministro, il relatore, la Commissione si soffermarono nella discussione generale, sostenendo che non si potesse correre il rischio di inserire nel nostro ordinamento l'istituzione del giudice di pace in un momento di carenza di strutture e di difficoltà soprattutto nella fase dell'avvio. Per cui si sono dovuti affrontare i problemi - e ci auguriamo di averli risolti, almeno come proposte - del personale; dei locali, delle strutture, dei beni e dei servizi e quindi dei contributi a carico dello Stato.

A seguito delle indicazioni emerse da molti interventi, e ovviamente anche dalle proposte inserite nei disegni di legge, dopo la

sottolineatura che il giudice di pace è un giudice onorario, si è dovuta prevedere una forma di emolumento per incentivare una varietà ed una molteplicità di domande, così da rendere possibile l'esercizio di un oculato diritto di scelta rispetto a questa nuova figura di magistrato, come si è andata delineando nella nostra volontà e nel nostro impegno di riflessione.

Ovviamente non solo queste sono state le proposte nè solo questi sono stati i problemi; altri sono stati delineati e mi soffermerò su alcuni in particolare, per esempio sulle proposte avanzate dal senatore Acone relative al prepensionamento. Vorrei ricollegare questo argomento a quello dell'età minima che noi abbiamo indicato in cinquant'anni; il senatore Acone si è posto il problema sulla reale possibilità di incremento delle domande, lasciando l'età minima a cinquant'anni senza incentivi ed agevolazioni per il prepensionamento.

Un'altra proposta, sempre del senatore Acone, era relativa alla conciliazione, speciale e particolare, in tema di infortunistica stradale.

Il Comitato ha molto apprezzato tali proposte ed idee; ha ritenuto però che per la loro complessità, in un testo che si appalesa urgente, come hanno rilevato il Governo, il Presidente del Senato e la stessa Commissione giustizia, potessero appesantire il testo, impegnandoci troppo rispetto ai tempi molto brevi. Sarà poi il senatore Acone ad esplicitare le sue definitive determinazioni e noi saremo lieti di ascoltare le sue proposte, come sempre, interessanti.

Vorrei ricordare anche io, come ha già fatto il Presidente, che siamo in sede redigente perchè questa fu la volontà espressa nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, fatta propria dal Presidente del Senato, e notificataci con una lettera del cui contenuto il presidente Covi ci ha reso edotti. Il problema risorgerà a breve e questo va detto perchè come Comitato ristretto su questo punto ci siamo soffermati a lungo. La sede redigente cioè varrà fino a quando non affronteremo il problema della competenza penale e quindi della delega, perchè il Comitato suggerisce l'individuazione dello strumento della delega per la determinazione della competenza penale. Se questo avverrà e se la Commissione accederà alla proposta della delega, dovremo ritornare in sede referente e quindi la pienezza del dibattito investirà sia questo che tutti gli altri aspetti connessi.

Signor Presidente, non so se a questo punto dovrei enunciare singolarmente tutti gli argomenti o se forse non sia il caso di soffermarmi solo su alcuni aspetti.

All'articolo 1 leggiamo: «È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge». Come già ho detto nella introduzione, il Comitato propone l'estensione al giudice di pace della competenza in materia penale; stabiliremo poi, come questa materia, andrà definita.

La sede per la istituzione del giudice di pace ha formato oggetto di molti approfondimenti. Come i colleghi ricorderanno, le proposte del Governo e del Gruppo socialista - quella del Gruppo comunista credo non fosse quantificabile inizialmente, anche se era agevole ricavarne il calcolo - presentavano una differenza circa il numero dei giudici di

pace da istituire. Il Comitato si è orientato verso l'individuazione delle sedi del giudice di pace in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge n. 30 del 1° febbraio 1989 (vedi il primo comma dell'articolo 2).

Lo stesso Comitato ha fatto una riflessione anche sulla base delle indicazioni emerse durante la discussione generale volte a non cristallizzare ma a rendere elastico il numero, assicurando disponibilità in relazione all'insorgenza di nuove esigenze per le istituzioni di sedi distaccate del giudice di pace o invece, di concentrazione di più sedi in una soltanto. Questo è previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 che assicurano rapide e garantiste procedure per la istituzione di sezioni staccate o la riunificazione di sezioni preesistenti.

All'articolo 3 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace) il Comitato, dopo un approfondimento sulla base dei dati forniti dal Ministero, ha fissato in 4.700 posti il ruolo organico del giudice di pace.

Circa i requisiti per la nomina e titoli preferenziali, di cui all'articolo 4, credo che la Commissione ritornerà a riflettere ed eventualmente a formulare proposte alternative; sostanzialmente il Comitato si è riconosciuto nella distinzione fra requisiti e titoli preferenziali, indicando fra i primi la cittadinanza italiana, l'esercizio dei diritti civili e politici, la mancanza di precedenti penali, l'idoneità fisica e psichica, l'età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni. Uno dei punti più approfonditi dal Comitato ristretto è stato quello relativo all'età e, di conseguenza, se fosse consentito ad un magistrato che andasse in pensione a settant'anni di esercitare la funzione di giudice di pace. Si è arrivati alla conclusione - e ciò è regolato nei successivi articoli - che qualora la nomina intervenga a 71 anni, non sarà comunque possibile protrarre l'attività oltre il settantacinquesimo anno. Tra i requisiti, inoltre, è previsto il possesso della laurea in giurisprudenza, ed anche questo ha fatto molto discutere; da ultimo, l'aver cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa autonoma in via continuativa o dipendente.

Accertati tali requisiti, che sono finalizzati ad assicurare un degno assolvimento, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, delle funzioni di magistrato onorario, interviene il comma 3 dell'articolo 4 che indica nell'ordine - questo è importante - i titoli preferenziali per la nomina. I titoli di preferenza sono l'esercizio delle funzioni giudiziarie anche onorarie; della professione forense ovvero delle funzioni notarili; dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali; delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

Sono anche indicati i criteri di scelta nel caso in cui, a parità di merito, dovrà essere prescelta un persona anziché un'altra.

All'articolo 5 si legge: «I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente».

Al comma 2 dello stesso articolo 5 si prevede: «... il presidente della corte d'appello almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime», in maniera che ciascuno che ne sia interessato e che sia in possesso dei requisiti, possa formulare la domanda. Le domande, i documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al consiglio superiore della magistratura. Inoltre, il comma 5 stabilisce l'obbligo da parte dei giudici di prendere servizio entro 30 giorni dalla nomina.

L'articolo 6 prevede corsi per i giudici di pace e per il personale di cancelleria addetto al giudice di pace. In particolare, il comma 3 stabilisce che il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola scelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale. Normalmente si tratta di avvocati, magistrati e funzionari di cancelleria. È stato anche riconosciuto un gettone di presenza ed è stato calcolato anche l'onere complessivo sia per gli emolumenti da corrispondere ai docenti, sia per l'acquisto di beni e servizi da mettere a disposizione per il più proficuo svolgimento dei corsi.

Il giudice di pace dura in carica - secondo quanto stabilito dall'articolo 7 - quattro anni e può essere confermato una sola volta per un uguale periodo. È previsto altresì che una nuova nomina non è consentita se non sono decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

L'articolo 8 stabilisce le incompatibilità, mentre l'articolo 9 detta norme relative alla decadenza dall'ufficio nonchè alla dispensa. L'articolo 10 stabilisce i doveri del giudice di pace e le modalità dei controlli disciplinari, mentre l'articolo 11 determina le indennità spettanti al giudice di pace, che sono individuate come contributo in relazione ai giorni di udienza, alle sentenze e ai verbali di conciliazione. Al comma 3 si pone una distinzione tra l'udienza penale e quella civile, ma sotto questo aspetto l'articolo è di grande chiarezza.

L'articolo 12, concernente la cancelleria del giudice di pace e il personale ausiliario, ha impegnato molto il Comitato ristretto ed anche il Ministero perchè riguardava la soluzione del gravissimo problema del personale. Credo che la formulazione di tale articolo proposta dal Comitato ristretto possa considerarsi chiara ed aperta, stabilendosi che le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie inquadrato nella VIII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale dell'ufficio notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale. L'organico relativo al personale di cancelleria viene fissato in 7.300 unità (di tale organico viene anche indicata la suddivisione fra i vari livelli), mentre l'organico relativo agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è complessivamente indicato in 1.700 unità, precisando, anche in questo caso, la suddivisione di tale organico fra i vari livelli funzionali.

Il problema della copertura dei posti in organico non credo possa considerarsi definito e concluso perchè vi saranno indubbiamente nuove proposte provenienti dagli interessati. Il Comitato ristretto ha

pensato di porsi in giusta e rispettosa posizione individuando l'immissione in ruolo, con priorità, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1989, ma ponendo due limiti: il possesso del titolo di studio per l'accesso alle qualifiche corrispondenti e, contemporaneamente, demandando al Ministero di grazia e giustizia di individuare le modalità per l'immissione in ruolo, modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

L'articolo 13 stabilisce che la notificazione degli atti è riservata agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari. Si prevede anche che, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario, è possibile ricorrere ai messi comunali del luogo dove l'atto deve essere notificato. Ovviamente, ciò è consentito ove ricorrano motivi di urgenza e purchè il capo dell'ufficio lo disponga con decreto scritto.

Per quanto riguarda i locali, le attrezzature e i servizi degli uffici del giudice di pace si è resa necessaria - ed è poi risultata molto utile - una nota finanziaria inviataci dal Ministero, che ha reso possibile distinguere fra preture tutt'ora in esercizio, preture soppresse, locali disponibili e locali che vanno riadattati. Si è potuto poi anche quantificare, grazie alla puntualità dei dati forniti dal Ministero, accanto alla somma dei contributi che sono previsti a favore dei comuni sedi del giudice di pace, un ulteriore onere, già a carico dello Stato - che abbiamo però voluto ribadire - per quanto riguarda le attrezzature e i servizi. In particolare, l'onere relativo ai locali è indicato in lire 26.970.000.000 annui, mentre l'onere relativo alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari è fissato in lire 28.215.000.000.

Si è poi posto il problema delle sedi che hanno più giudici di pace, cioè delle sedi maggiori e più popolari, in quanto questo dato non si verifica nei piccoli comuni. Si è prevista cioè l'opportunità di un giudice di pace coordinatore, che presieda alla migliore distribuzione del lavoro e al coordinamento dell'intera attività. L'articolo 15 indica i parametri per l'individuazione del coordinatore. In particolare, l'articolo stabilisce che giudice coordinatore debba essere quello più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate e, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età.

L'articolo 16 stabilisce che la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente.

La competenza civile del giudice di pace è riassunta e molto chiaramente delineata nell'articolo 17. L'articolo 18, che si è reso necessario per la individuazione della competenza del pretore, poichè con altro articolo si va ad incidere sulla competenza del giudice di pace, stabilisce che il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire 15 milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

Per il patrocinio, l'articolo 19 distingue quando le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede il milione di lire, oppure quando siano autorizzate dal giudice di pace, da

quelle invece il cui valore supera tale cifra per cui è richiesto il ministero e l'assistenza di un difensore.

L'articolo 21 è il primo di una serie di articoli che rinviano alle norme relative al procedimento davanti al pretore e all'ex conciliatore, oggi sostituito dal giudice di pace. In effetti, si tratta di articoli che abbiamo attinto dai provvedimenti urgenti di riforma del codice di procedura civile, che ci auguriamo possano essere approvati rapidamente nella stesura definitiva in questa sede, visto che in questi giorni la Camera ci ha fatto pervenire il relativo testo. Su questi articoli, quindi, non mi soffermo ritenendoli assorbiti dal provvedimento che ho testè ricordato.

Passo, quindi, all'articolo 35, il primo del capo III, recante norme in ordine alla competenza del giudice di pace in materia penale. Come ho brevemente enunciato all'inizio di questo mio intervento, l'articolo 35 prevede che il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente disegno di legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale e il relativo procedimento, con le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.

Desidero dare brevemente conto alla Commissione di questa formulazione: si erano delineate posizioni differenti sul problema e vi è ancora una posizione di contrarietà o di grosse perplessità per quanto riguarda il riconoscimento di una competenza penale al giudice di pace. La maggioranza del Comitato si è orientata nell'individuazione della delega al Governo, assegnandogli l'ampio termine di un anno, stabilendo altresì che il decreto delegato entrerà in vigore il primo gennaio 1994. La ragione di questo lungo termine è che crediamo - data la delicatezza della competenza in materia penale - che vi sia bisogno di una sperimentazione concreta, di un irrobustimento, di un rodaggio dell'istituzione del giudice di pace, in modo che non sorgano quei rischi che sono stati appalesati con grande onestà negli interventi dei colleghi. Si deve anche aggiungere che prima la Commissione in sede plenaria ed in seguito il Comitato ristretto hanno indicato la strada di una coraggiosa e razionale depenalizzazione, in modo da togliere materia oggi penale alla magistratura ordinaria, non riversandola però per intero sul giudice di pace che risulterà gravato da nuove competenze in ordine al quadro complessivo delineato nel testo da noi proposto. Sarà comunque la Commissione a pronunciarsi in maniera definitiva sui criteri cui il Governo deve ispirarsi per l'individuazione dei fatti illeciti oggetto della futura competenza del giudice di pace.

L'ultima parte del testo proposto in sede ristretta riguarda le norme di coordinamento, transitorie e finali. L'articolo 45 concerne il regime fiscale, l'articolo 46 le abrogazioni, l'articolo 47 la copertura finanziaria. L'articolo 48 infine regola l'entrata in vigore del presente disegno di legge un anno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Desidero rivolgere agli onorevoli senatori una vivissima preghiera: quella di rendere il testo quanto più perfetto possibile ma non dimenticando che, accanto alla perfezione, come aspirazione necessaria, vi è anche l'urgenza. Non possiamo deludere le attese che si sono manife-

state anche recentemente, pur se il nostro dovere è quello di valutare attentamente le diverse proposte con lo scrupolo che ci è abituale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pinto per aver dato esatta contezza di quelli che sono stati i punti più rilevanti del lavoro svolto in sede ristretta.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Propongo di prendere a base il testo proposto dal Comitato ristretto.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto:

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni del giudice di pace)

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: «in materia civile e penale».

La sostanza della proposta è quella di limitare la competenza del giudice di pace alla materia civile. Ricordo alla Commissione che già in sede di discussione generale avevo sollevato seri dubbi rispetto all'opportunità di affidare al giudice di pace la competenza in materia penale, anche se non avevo preso una posizione drastica. *Re melius perpensa*, resto dell'avviso che al giudice di pace dovrebbe essere attribuita esclusivamente una competenza di carattere civile, innanzitutto per un motivo di ordine generale che si riferisce alla situazione in cui versa la giustizia civile e sulla quale non intendo soffermarmi perchè tutti sappiamo qual è il suo stato: ha bisogno innanzitutto di essere deflazionata di materia contenziosa, per poter cercare di riassumere vitalità anche in funzione della prossima entrata in vigore dei provvedimenti urgenti per la riforma del giudizio civile. D'altra parte, proprio in questa visione, abbiamo attribuito al giudice di pace una competenza in sede civile di tutto rilievo: desidero ricordare la norma che affida al giudice di pace la competenza in materia di infortunistica stradale fino al valore di 50 milioni che dovrebbe attribuire al giudice di pace un numero di controversie assai rilevante. Inoltre, sono state trasferite le competenze in ordine alle opposizioni alle sanzioni pecuniarie, quelle che derivano dalla legge sulla depenalizzazione del 1981 e, proprio questa mattina, si è aggiunta in sede di Comitato ristretto la materia delle opposizioni alle sanzioni di cui alla legge sulla droga approvata nel luglio scorso.

Ritengo che attribuire competenza penale al giudice di pace sminuisca l'opera di ausilio al giudice civile che, a mio avviso, è assolutamente essenziale e necessaria.

Al di là di ciò, esistono alcune preoccupazioni con riguardo alle capacità di svolgere funzioni in materia penale da parte di personale non strettamente tecnico con riguardo anche all'ordinamento delle nuove norme del codice di procedura penale, ove sono state costituite le procure presso le preture penali, le quali procure già versano in uno stato di difficoltà per seguire il lavoro esistente presso le preture circondariali; qui amplieremmo la territorialità delle funzioni del procuratore della Repubblica presso la pretura che necessariamente è l'organo che dovrebbe esercitare l'azione penale davanti al giudice di pace.

Per tutti questi motivi manifesto la mia contrarietà alla attribuzione della competenza penale al giudice di pace. Ho presentato tale emendamento proprio per limitare la sua competenza alla materia civile.

IMPOSIMATO. Questo tema è stato già, come ricordava il Presidente, ampiamente discusso durante la discussione generale in sede referente ed è stato oggetto di osservazioni molto precise e puntuali sia da parte dei sostenitori della necessità di limitare la competenza del giudice di pace alla materia civile, sia da parte dei sostenitori della tesi secondo cui il giudice di pace deve avere competenza sia in materia civile che penale.

Comprendo alcune perplessità manifestate dal Presidente che certamente nascono dalla esperienza che tutti noi abbiamo in questa materia e dal fatto che la materia penale può far nascere dubbi sulla indipendenza e sulla capacità professionale del giudice di pace, il quale deve essere residente nel luogo dove deve giudicare da almeno due anni. Questo può far nascere qualche problema di credibilità da parte degli stessi avvocati e giudici che debbono giudicare in appello.

Nonostante queste considerazioni che certamente depongono a favore della tesi di limitare la competenza alla materia civile, credo che dobbiamo prevedere che tale competenza sia estesa anche al settore penale, sia pure con molta prudenza nella selezione delle materie e dei reati che debbono formare oggetto della competenza del giudice di pace. Dico questo per alcune ragioni che non possono non essere tenute presenti. Prima di tutto, non possiamo considerare il giudice di pace un giudice di livello inferiore dal momento che la legge prevede che abbia determinati requisiti, di età, di possesso del titolo di studio, cioè la laurea in giurisprudenza, e anche morali, sulla base dei quali dovrebbe essere garantita una scelta oculata.

Non possiamo, per questa prima ragione, escludere la materia penale ma ci sono anche altre ragioni: ad esempio, il giudice di pace deve avere una funzione deflattiva del processo penale nel senso che se noi limitiamo la competenza del giudice di pace alla materia civile, non risolviamo parte del problema del sovraccarico di lavoro sulle preture circondariali, per cui molti procedimenti penali per fatti di minore portata, anziché essere riservati alla competenza del pretore, saranno dichiarati estinti per prescrizione. Infatti, l'esperienza di questi mesi, di questi anni, dal momento in cui è entrato in vigore il nuovo processo

penale, purtroppo ci dice che le preture sono talmente oberate di procedimenti che molti di questi non vengono neanche registrati.

Questo argomento è stato sostenuto anche dai numerosi magistrati, con i quali mi sono consultato e deve essere tenuto presente al fine di stabilire la materia di competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace, inoltre, non dovrebbe decidere in materia di grande portata penale; penserei alla materia della droga e delle sostanze stupefacenti per cui i procedimenti per violazione delle leggi sulla droga potrebbero portare il soggetto autore di tali violazioni non davanti al pretore penale ma davanti al giudice di pace.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Questo è previsto nel testo.

IMPOSIMATO. Non ho letto il testo ma quello che lei dice mi conforta.

Valutate tutte le ragioni a favore e le ragioni contrarie, che certamente esistono perchè il Presidente è mosso da giuste preoccupazioni, ritengo che forse sarebbe un errore escludere la materia penale perchè tra gli obiettivi per cui il giudice di pace nasce ci sono quelli volti a liberare le preture da procedimenti che altrimenti ne impedirebbero il funzionamento.

FILETTI. In conformità a quanto sostenuto in occasione della discussione generale sul disegno di legge, concordo pienamente sull'emendamento proposto dal Presidente della Commissione.

Mi pare che la giurisdizione e la funzione da attribuire al giudice di pace non possano che essere limite alla materia civile. Questa mia conclusione dovrebbe essere confortata anche dalla stessa dizione che abbiamo adottato: «giudice di pace». Non vedo come possa arrivarsi ad una soluzione pacifica in un giudizio penale che non sia perseguibile, ad esempio, a querela di parte. Avremmo una funzione nella quale il giudice di pace non potrà espletare questa funzione conciliativa o pacifica. E poi, sotto il riflesso dell'*iter* processuale davanti alle due Camere, a me sembra che l'aver previsto la delega al Governo per affrontare la materia penalistica comporta certamente un ritardo nell'esame del disegno di legge a causa del passaggio tra l'una e l'altra Camera.

Vorrei altresì evidenziare che non è vero che alle preture vengono addossati carichi enormi. Le preture normalmente non hanno tali carichi, mentre i maggiori carichi di lavoro gravano sui tribunali e sulle corti di appello. Non dobbiamo dimenticare che le corti di appello hanno competenza nelle cause di impugnazione dei giudizi penali provenienti dal pretore e quindi su di esse grava già un peso rilevante. Al riguardo sottolineo che non mi sembra che allo stato sia previsto il sistema di impugnazione eventuale di sentenze penali emesse dal giudice conciliatore. Di ciò bisognerebbe certamente fare riferimento nella legge delega perchè altrimenti non si saprebbe se l'appello deve essere proposto al pretore, al tribunale o alla corte d'appello.

Per queste ragioni così sinteticamente espresse, richiamandomi a tutte le argomentazioni evidenziate dal Presidente, dichiaro di essere favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Per consentire agli onorevoli senatori di prendere parte alle votazioni che stanno per avere luogo in Assemblea, propongo di sospendere la seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,35 e sono ripresi alle ore 18,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta proseguendo nell'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti ricorderanno che uno dei primi, se non il primo, a sollevare perplessità circa l'attribuzione di giurisdizione in materia penale al giudice di pace è stato il sottoscritto; senonchè, dopo matura riflessione sull'argomento - e non solo perchè c'è stato un pronunciamento che vede un momento di consenso da parte dei vari Gruppi che siedono in questa Commissione, ma anche per questo - sono pervenuto, e parlo *ex conscientia*, alla profonda convinzione che la soluzione, proposta dal Comitato ristretto, della delega da deferire al Governo e del decreto delegato che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1994 sia la soluzione più opportuna. È la soluzione più opportuna perchè consente proprio quel tipo di legislazione sperimentale che va provando la bontà delle proprie soluzioni sul campo e negli esiti e che qui trova una puntuale applicazione, perchè quando il Governo emanerà la legge delega e quando poi dovrà entrare in vigore il decreto delegato, avremo saggiato il funzionamento di questo nuovo istituto che, in maniera estremamente consapevole e preoccupata per la sua importanza e per il suo rilievo, noi veniamo introducendo nel nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, sono favorevole alla soluzione della legge delega, riservandomi soltanto di prendere la parola per quanto concerne i criteri che vengono posti al Governo e, in modo particolare quello posto dall'articolo 36, che mi sembra imperniato su connotazioni eccessivamente vaghe ed elastiche. Valga per tutte - ma non voglio anticipare la discussione che poi si svilupperà sull'argomento - quella lettera *a*) in cui si specifica che i reati devoluti alla competenza del giudice di pace devono possedere, tra le altre, la caratteristica di non essere gravi. Si comprende facilmente come in questo modo si attribuisca all'Esecutivo un potere discrezionale che è enormemente vasto.

Per quanto riguarda poi la finalità deflattiva che questo provvedimento ha - come giustamente il senatore Imposimato ha più volte posto in rilievo nel suo intervento - devo dire che ne sono profondamente convinto e che ho visto con estrema soddisfazione l'introduzione dei punti 4) e 5) dell'articolo 17 che, a mio avviso, rappresentano due dei momenti portanti di questo alleggerimento del carico degli uffici giudiziari pretorili evitando un eccesso altrimenti insopportabile. Va da sè però - ed è in questa cornice generale che il mio Gruppo voterà a favore della soluzione proposta dal Comitato ristretto - che tutto questo non significa assolutamente abbandonare la linea della depenalizzazione, che è probabilmente la strada maestra. Però, come sempre, non è detto che una soluzione sia antitetica all'altra. Noi possiamo pervenire ad un congruo effetto combinato dei due momenti legislativi. Al

riguardo oserei dire, oltretutto, che l'attribuzione di una giurisdizione penale, sia pure demandata alla disciplina che in concreto sarà emanata in virtù del decreto delegato, vale a sottolineare in modo estremamente opportuno l'importanza che tutti annettiamo all'istituto del giudice di pace, che non è un giudice onorario ma con una competenza, con una giurisdizione che si estende ai rami sia del procedimento civile, sia del procedimento penale.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il mio parere sull'emendamento soppressivo del riferimento alla competenza penale, da lei presentato, è contrario. Come molti colleghi ricorderanno, già nella relazione avevo espresso su questo punto alcune perplessità, che erano allora solo il frutto di personali convincimenti. Oggi, invece, tali perplessità, che ribadisco, discendono anche dal parere del Comitato ristretto. Tuttavia, l'approfondimento del problema mi porta anche a dire che hanno ragione il senatore Gallo e i colleghi che sostengono l'opportunità della competenza penale del giudice di pace. Non penso che il giudice di pace, con tutte le preoccupazioni che comunque l'estensione comporta, venga depotenziato, privato di credibilità. È vero che andiamo verso l'intento di deflazionare la giustizia civile oggi estremamente appesantita, ma credo che il problema della competenza penale non incida affatto e che anzi produca ulteriore deflazione. I discorsi sulla capacità e sull'indipendenza non mi convincono, perché indubbiamente la materia penale è più delicata, ma vi sono anche aspetti della competenza civile che non sono meno delicati.

Per tutte queste ragioni esprimo parere contrario.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Su questo punto la posizione del Governo è già stata esplicitata. L'estensione della materia penale al giudice di pace non può che sollevare perplessità, aggravate anche dal fatto che ci si preoccupa dell'onere di lavoro per quanto riguarda i procuratori della Repubblica presso le preture circondariali, considerato che si ripristinano i procedimenti penali davanti alle sezioni distaccate, anche a quelle soppresse con la legge n. 30 del 1989. L'emendamento, a mio giudizio, non tende a compromettere l'impalcatura del provvedimento; il problema va però affrontato successivamente, così come è stato detto dal senatore Gallo in merito alla delega. Il Governo, pertanto, si riserva di esprimere un parere quando affronteremo l'esame degli articoli relativi alla delega al Governo, e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

ONORATO. Dichiaro di votare contro l'emendamento.

ACONE. Annuncio il voto contrario del Gruppo socialista, facendo presente che non siamo interessati a far rinascere il conciliatore, ma ad istituire un nuovo giudice diverso che risponda agli interessi democratici della base della popolazione italiana.

BATTELLO. Per le argomentazioni già svolte dal senatore Imposimato, dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista.

DI LEMBO. Quando fu presentato per la prima volta nella VIII legislatura il disegno di legge relativo al giudice di pace, mi dichiarai contrario alla competenza penale. Non ritengo, d'altra parte, nemmeno che sia giusto distinguere i reati, così come è stato fatto nell'articolo 36, in gravi e meno gravi anche perchè un reato può essere considerato grave tenendo conto della qualità e della quantità della pena, ma anche della zona in cui è stato commesso, dato che in alcune regioni la calunnia o la diffamazione che non sono reati gravi possono dar luogo ad omicidi; credo comunque che questi criteri verranno probabilmente rivisti.

Proprio perchè intendo essere in un certo modo parzialmente disciplinato nel mio Gruppo e confido in una opportuna revisione dell'articolo 36, dichiaro, a titolo personale, di astenermi dalla votazione.

GALLO. Esprimo, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, voto contrario all'emendamento del presidente Covi, con la precisazione che quanto ho avuto modo di dire a proposito della formulazione dei criteri all'articolo 36, per la loro indeterminatezza, non significava una proposta di revisione dei criteri stessi. Mi rendo infatti conto che il concetto ispiratore non può che essere quello della minore gravità, della quasi natura «bagattellare» dell'illecito penale di cui si tratta. Desidererei però che la Commissione approvasse un testo in cui al criterio riassuntivo puramente di valore, come quello della gravità, si sostituissero alcuni indici che enunciassero criteri descrittivi precisi, in base ai quali valutare ciò che riteniamo, con un giudizio che non sia rimesso alla scelta del potere discrezionale dell'Esecutivo, un illecito penale meno grave.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato, soppressivo delle parole: «in materia civile e penale».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

È approvato.

Art. 2.

(Sede degli uffici del giudice di pace)

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni della circoscrizione territoriale, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi le cinquantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

A questo articolo il senatore Acone ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, alle parole: «della circoscrizione territoriale», le altre: «del mandamento».

ACONE. Nel primo comma si fa riferimento ai capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30; la circoscrizione viene invece riferita alle città che sono divise in più circoscrizioni. Si tratterebbe pertanto di rendere più chiara la norma.

GALLO. Sono d'accordo con il collega Acone in quanto potrebbero nascere ambiguità.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Acone al secondo comma dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 4.700 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata, entro tre mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;
- f) avere la residenza da almeno due anni nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di giudice di pace;
- g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
- h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa autonoma in via continuativa o dipendente.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

- a) delle funzioni giudiziarie anche onorarie;
- b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;
- c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
- e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

4. A parità di possesso dei requisiti dei titoli di cui ai commi precedenti, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

A questo articolo ho presentato alcuni emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al primo comma, la lettera *e*) con la seguente: «*e*) avere età non inferiore a 40 anni e non superiore a 71 anni».

Il secondo tende a sopprimere, al primo comma, la lettera *h*).

Il terzo emendamento tende a sostituire il terzo comma con il seguente:

«Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina,

a) il pregresso esercizio delle funzioni giurisdizionali anche onorarie ed il pregresso esercizio della professione forense di coloro che abbiano cessato, o si impegnino a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via continuativa;

b) il pregresso esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie di coloro che abbiano cessato, o si impegnino a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via continuativa;

c) il pregresso esercizio delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione di coloro che abbiano cessato, o si impegnino a cessare l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in via continuativa;

d) l'insegnamento universitario a tempo pieno di materie giuridiche;

e) l'insegnamento di materie giuridiche presso gli istituti statali superiori di coloro che non esercitino la professione forense;

f) l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili».

Allo stesso articolo il senatore Acone ha presentato al comma 1 un emendamento tendente a sostituire la lettera *e*) con la seguente: «*e*) avere età non inferiore a 55 anni e non superiore a 70 anni».

Il senatore Onorato ha presentato al comma 1 un emendamento soppressivo della lettera *f*).

Gli emendamenti da me presentati hanno un unico senso. Sono sempre stato contrario, me ne darette atto, all'impostazione che deriva sostanzialmente dai progetti di legge dei senatori comunisti e socialisti, cioè al cosiddetto giudice «della terza età», con l'indicazione che il giudice di pace non deve esercitare alcuna attività di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

Sono contrario perchè mi pare che si eliminino così energie di vicepretori e conciliatori che, nel passato hanno dato buona prova nel mandato di giudici onorari.

Provegno da una parte del paese dove mai - forse con qualche rarissima eccezione - l'attività svolta dai vicepretori onorari e dai viceconciliatori ha dato adito a rilievi sotto il profilo della commistione del lavoro privato con l'esercizio dell'attività pubblica e dove ha anche dato un grosso sollievo alla giurisdizione sia in sede civile che in sede penale.

Individuando 4.700 soggetti che dovrebbero tutti venire, perchè tale è la sorte che deriva dalle indicazioni contenute nel testo, dalla pubblica amministrazione, quindi pensionati della pubblica amministrazione, si restringe eccessivamente l'area di coloro che possono

aspirare a fare il giudice di pace. Non credo che sarà molto facile trovare 4.700 persone che di fronte ad una modesta retribuzione si prestino a fare il giudice di pace. Anche sotto questo aspetto, quindi, mi pare che l'area dei soggetti che possono partecipare vada ampliata.

Attraverso il mio emendamento, propongo di modificare la lettera e) abbassando il limite d'età da cinquant'anni, età indicata attualmente dal Comitato ristretto, a quaranta. Il disegno di legge governativo prevedeva, se non erro, venticinque anni; mi pare giusta la necessità che a ricoprire l'incarico sia una persona di una certa maturità.

Contro il disegno di legge governativo si argomentava che si potesse creare una specie di aspettativa da parte di precari che poi avrebbero potuto chiedere di entrare nell'amministrazione. Al contrario, professionisti che hanno già alle spalle una certa esperienza, si possono dedicare all'attività di giudice di pace per quattro anni o, al massimo, per i quattro anni successivi mediante il rinnovo, e così l'aspettativa del precariato non potrà verificarsi.

Apprezzo la possibilità che coloro che eserciteranno tale funzione potranno dedicarsi esclusivamente a questa. Ho quindi pensato che nei titoli preferenziali si possano individuare categorie provenienti dalla magistratura o dal ruolo dirigenziale delle ex carriere direttive delle cancellerie giudiziarie o della pubblica amministrazione, che non esercitano più alcuna attività dipendente o di lavoro autonomo. Come titolo preferenziale immediatamente successivo a questo si dovrebbe prevedere quello di professori universitari a tempo pieno, perchè si può presumere che questi abbiano tempo per dedicarsi all'attività di giudice di pace. Successivamente propongo l'indicazione di titolo preferenziale per coloro che insegnano materie giuridiche presso gli istituti statali superiori e non esercitano la professione forense; infine, come ultimo titolo preferenziale, l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili.

Questo è il significato degli emendamenti che ho presentato all'articolo 4 che sottopongo all'attenzione della Commissione.

ACONE. Sono convinto che ci troviamo di fronte ad un punto di fondamentale importanza. Davanti a noi ci sono due strade. La prima è quella che il presidente Covi ha illustrato poc'anzi, cioè la strada di un giudice di pace prevalentemente, se non esclusivamente, proveniente dalle libere professioni, di una certa età ma non troppo anziano, che svolge un'attività professionale non incompatibile, a meno che non la svolga nell'ambito dell'ufficio in cui è giudice di pace, con determinati requisiti che soltanto se non svolge altra attività rappresentano titolo di preferenza, se ho ben capito. È una visione del giudice di pace perfettamente legittima, direi alternativa alla seconda strada che in Comitato ristretto abbiamo alla fine preferito, cioè quella costituita dalla configurazione di un magistrato della terza età, con la necessità di una opzione in favore del giudice di pace in senso assoluto, come attività esclusiva e unica almeno a livello libero professionale ed anche impiegatizio, con un emolumento che, nei limiti del possibile, è remunerativo di una certa attività che svolge quale magistrato onorario.

Quali sono state le ragioni che anche nei disegni di legge comunista e socialista hanno fatto propendere per tale soluzione? In primo luogo,

la questione derivante dalla temporaneità dell'ufficio di giudice di pace che abbiamo fissato in quattro anni, con la possibilità (da noi fissata ma che nel disegno di legge governativo non era prevista) di una proroga di ulteriori quattro anni con un decreto di nomina non obbligatorio ma facoltativo da parte degli organi preposti alla nomina dei giudici di pace.

Il carattere temporaneo dell'ufficio di giudice di pace determina necessariamente un precariato, e questo era evidente specialmente nel disegno di legge governativo che prevedeva un'età minima molto bassa: venticinque anni. La proposta del presidente Covi è mediana nel senso che, rendendosi conto della possibilità del precariato, egli pone una età minima di quarant'anni, e qui l'opzione è chiaramente verso la libera professione. La temporaneità dell'ufficio di giudice di pace determina questo tipo di precariato, ove sia legata a quei presupposti di cui parlavamo prima, cioè alla esclusività dell'attività di giudice di pace, con istanze di stabilizzazione prevedibili perchè tutte le persone interessate, al termine dei quattro anni o al massimo degli otto anni, faranno la loro battaglia sindacale-corporativa per rimanere negli uffici di giudice di pace.

L'istanza di stabilizzazione nella logica della proposta del presidente Covi sarebbe minore; perchè vi è la possibilità di svolgere un'altra attività. Ma il problema è proprio di avere un giudice che svolga esclusivamente il suo compito altrimenti, a parte le questioni che tutti comprendono e che sono attinenti anche ad un certo valore etico dell'attività di giudice onorario, rischiamo d'istituire un giudice simile all'attuale conciliatore, quindi una persona data in prestito alla amministrazione della giustizia.

Questo è il più grave rischio che corriamo. L'emendamento che mi sono permesso di proporre è un po', per così dire, il *pendant* alternativo alla proposta del Presidente, perchè - come si legge nella relazione al disegno di legge - noi consideriamo che l'età apicale, cioè il momento apicale di una carriera nella burocrazia sia quello dei 55 anni. Età apicale significa che il soggetto normalmente raggiunge in questa età il più alto livello della sua carriera nella burocrazia, per cui, avendo raggiunto il massimo, vengono naturalmente meno le spinte al miglioramento della sua posizione all'interno dell'ufficio. Mi riferisco al dipendente dello Stato in particolare perchè penso che quello dei dipendenti statali sarà il serbatoio maggiore dal quale si potrà attingere; ma questo, ovviamente, non significa che debba trattarsi per forza di un dipendente statale. Questa età dà la possibilità di una opzione verso un diverso tipo di lavoro, sempre a tempo pieno, diverso tipo di lavoro che viene, secondo il progetto socialista e secondo un emendamento che presenterò quando passeremo all'esame delle disposizioni transitorie e finali, incentivato da un prepensionamento che consentirà al giudice di pace di avere un appannaggio pensionistico di una certa entità e una indennità, quale quella determinata in sede di Comitato ristretto in relazione all'attività svolta in quanto giudice di pace e, quindi, una prospettiva rispetto allo stato attuale nel quale i soggetti interessati si trovano. Ecco perchè ho riproposto l'emendamento tendente a stabilire che l'età per la nomina a giudice di pace debba essere non inferiore a 55 anni. Il punto, però, non è questo. La mia proposta di portare l'età

minima a 55 anni è il risultato di una analisi sul corso di una carriera burocratica che porta a ritenere che questa sia l'età più idonea. Ovviamente, questa età si giustifica innanzitutto in quanto si dà poi anche la possibilità di un prepensionamento. A questo mi auguro si possa giungere - come proporrò - attraverso una delega al Governo, perchè in questa fase noi non abbiamo la possibilità di stabilire, anche dal punto di vista economico, quale è l'incidenza di questo prepensionamento. Devo riconoscere, comunque, che si tratta di due visioni entrambe legittime del giudice di pace. Mi sembra, però, che noi abbiamo scelto questa seconda visione e pertanto, per una ragione di coerenza, invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento da me proposto.

Desidero fin d'ora preannunciare che non sarei contrario ad una votazione dell'emendamento per parti separate, avendo ripristinato la proposta che l'età massima sia fissata a 70 anni in luogo dei 71 anni proposti dal Comitato ristretto. La mia proposta non è tanto dettata da una ragione di ostracismo nei confronti dei magistrati che vanno in pensione (l'età di 71 anni è chiaramente legata alla categoria dei magistrati, l'unica per la quale, insieme a quella dei professori universitari ordinari, secondo la legge recentemente approvata dal Parlamento, è previsto il pensionamento a 70 anni), quanto dalla ragione che noi abbiamo posto il limite dei 75 anni, per cui il giudice di pace, stando alla norma, potrà ricoprire l'ufficio al massimo per quattro anni, mentre, se l'età massima è di 70 anni, potrà reggere l'ufficio per cinque anni. Detto con franchezza, la differenza fra 70 e 71 anni è la differenza fra chi vuole e chi non vuole comprendere nelle categorie individuate per la nomina dei giudici di pace una certa categoria. Quindi, non si tratta soltanto del problema di un anno di differenza. Ritengo che coloro che hanno svolto la funzione di magistrato, anche per la mentalità che hanno acquisito, non possano essere i migliori giudici di pace che si possano concepire secondo il disegno di questo provvedimento.

ONORATO. Signor Presidente, pur ritenendo che l'emendamento soppressivo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 si illustri da sè, desidero spiegare i motivi che mi hanno indotto a presentarlo.

Posso immaginare le ragioni che hanno portato ad introdurre fra i requisiti per la nomina a giudice di pace quello di avere la residenza da almeno due anni nella circoscrizione territoriale dell'ufficio (anche in questo caso bisognerebbe riferirsi al mandamento) del giudice di pace, però ritengo che tale requisito rappresenti una restrizione, una strozzatura assolutamente inaccettabile per il reclutamento e, in definitiva, un lusso che non ci possiamo permettere. Se c'è un argomento assolutamente rilevante nelle considerazioni svolte dal Presidente, che noi non possiamo trascurare, questo è quello della difficoltà del reclutamento. A questo proposito non c'è dubbio che, quale che sia il tipo di giudice di pace cui noi intendiamo dare vita, il problema della concreta fattibilità del reclutamento - si tratta di un ruolo organico di 4.700 unità - non è di semplice soluzione e non possiamo permetterci di compromettere per questo l'esito della riforma. Abolendo il requisito della residenza si verrebbe, invece, ad allargare la platea del reclutamento.

Occorre poi chiedersi che senso abbia la residenza *in loco* da due anni. Dato che nessuna delle due prospettive, nè quella del giudice «della terza età», nè quella del giudice libero professionista o per lo meno *part-time*, esclude che una larga parte del reclutamento avverrà attingendo all'area dei pensionati, noi dobbiamo avere presenti i funzionari amministrativi, i magistrati, i professori di istituti tecnici, che ad un certo momento decidono di scegliere il prepensionamento e di dedicarsi all'attività di giudice di pace nel luogo dove possiedono la propria abitazione. Mi sembra del tutto ovvio che costoro sceglieranno come sede dell'ufficio quella in cui risiedono abitualmente, ma ritengo anche che non debbano escludersi possibilità diverse. Per quale ragione ciò non dovrebbe essere consentito? Su questo punto non mi sembra di dover aggiungere altro, se non ribadire che il requisito della residenza rappresenta, a mio avviso, una strozzatura della fase del reclutamento che non ci possiamo permettere.

Per concludere, desidero chiarire di essere disponibile a qualsiasi soluzione ragionevole a proposito del problema dei limiti di età, nonchè relativamente alle altre proposte emendative del presidente Covi. Posso dire di non essere, almeno per ora, in una posizione di contrarietà rispetto alla verità interna sottesa alle parole del Presidente.

Non ritengo, invece, assolutamente accettabile l'emendamento proposto dal senatore Acone, sia perchè intende escludere i magistrati, sia perchè intende innalzare l'età minima a 55 anni. Infatti, quando si fissa tra i requisiti l'età minima di 50 anni non si esclude che poi il reclutamento possa avvenire, secondo meccanismi diversi da quelli qui tipicizzati, a 56, 57 anni. Caso mai, la considerazione che ritengo di dover fare è un'altra e cioè che quando diciamo che l'età minima è 50 anni - secondo la tipologia individuata dal Comitato ristretto - e stabiliamo in quattro anni più quattro la durata dell'incarico, credo che sarà di fatto difficile - avendo fissato l'età a 50 anni - che si possa attingere dalla categoria dei pensionati, perchè tale età appare piuttosto bassa. Allora bisognerebbe pensare ad un'altra soluzione, e devo dire che la prospettiva del presidente Covi non è del tutto da escludere. Ritengo che sarebbe opportuna una articolazione un po' più coerente del sistema, e per onestà intellettuale devo far presente che non condivido la prospettiva del collega Acone.

DI LEMBO. Signor Presidente, sono favorevole al testo proposto dal Comitato ristretto. Sono contrario alla proposta dell'età non inferiore a 40 e non superiore a 71 anni perchè, non intendendo creare un precariato, 40 anni mi sembrano pochi. Mi rendo naturalmente conto che si dovrà attingere soprattutto dai pensionati: alcuni vanno in pensione a 55, altri a 58 anni ma la maggior parte a 65, e avrebbero la possibilità di coprire i due quadrienni considerato che potrebbero rimanere fino a 75 anni. Sono anche favorevole al recupero dei magistrati in pensione perchè stiamo istituendo un giudice che pronuncerà sentenze, tant'è che abbiamo richiesto la laurea in legge, una determinata esperienza, e corsi di formazione annuali. Sono contrario al limite dei 55 anni perchè non è vero che a quell'età un funzionario raggiunge l'appagamento: abbiamo infatti aumentato il limite di età della partecipazione ai concorsi a 40 anni; pertanto, a 55 anni si può

essere non dico all'inizio della carriera ma nella prima metà. Inoltre, il bravo ragazzo che si laurea a 23 anni perde sicuramente due anni per prepararsi al concorso e, arrivato a 55 anni, non è giunto certamente al massimo della pensione, nè è possibile prevedere, per la carica di antietà che porta con sé, il prepensionamento perchè l'esperienza in questo campo - mi riferisco al prepensionamento degli insegnanti e ad altri tipi di prepensionamento di cui ci siamo sempre dovuti pentire - è stata negativa per le spese che ha comportato e perchè non ha risolto nessun problema. D'altra parte, se un funzionario a 55 anni si sente appagato e vuole fare il giudice di pace, nessuno glielo proibisce perchè i limiti di età vanno da 50 a 71 anni.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al testo dell'articolo 4 proposto dal Comitato ristretto.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Credo che la proposta iniziale del Governo, quelle del Comitato ristretto, del presidente Covi e del senatore Acone, abbiano tutte motivazioni serie. Desidero però aggiungere che se si vuole un giudice di pace svincolato da qualsiasi attività lavorativa in via continuativa, occorre mantenere la lettera h) dell'articolo 4.

Se si ritiene che il giudice di pace debba avere una sua esperienza svincolata da altri lavori, a me sembra che l'età indicata in sede ristretta come momento di mediazione tra varie ipotesi sia quella più giusta. Difenderei questo principio nella consapevolezza che la norma è dettata per i magistrati; non possiamo lamentarci da un lato di non avere sufficienti domande e dall'altro respingere le domande di chi invece porta esperienza e prestigio. Sono pertanto contrario all'emendamento del presidente Covi tendente a modificare l'età.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Onorato, devo dire che in sede ristretta si è aggiunto il requisito della residenza da almeno due anni perchè si è pensato che vi potesse essere il pericolo di trasferimenti fittizi, cioè pilotati. Mi rimetto comunque alla Commissione per quanto riguarda l'eliminazione del requisito della residenza.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La soluzione adottata è molto distante da quella che era l'impostazione del Governo, che stabiliva il minimo di età a 25 anni; l'obiettivo era quello di allargare al massimo lo spazio per il reclutamento dei giudici di pace. Avendo però il Comitato ristretto condiviso un'altra soluzione, il Governo non ha difficoltà ad accettarla in quanto frutto di una mediazione ed è pertanto contrario agli emendamenti, ad esclusione di quello del senatore Onorato. Nell'impostazione del Governo si immagina il giudice di pace in stretto collegamento con l'ambiente nel quale opera, dovendo egli esprimere anche giudizi di equità, e pertanto si ritiene indispensabile la conoscenza dell'ambiente; però le osservazioni del collega Onorato vanno prese in considerazione nel senso che la sua preoccupazione ha riguardo alla possibile difficoltà di reperire un giudice di pace.

La soluzione preferibile, a mio avviso, è quella di sopprimere la lettera *f*) del comma 1 e inserire il requisito della residenza tra i titoli di preferenza indicati al comma 3. Esprimo, pertanto, parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Onorato, a condizione che tra i requisiti preferenziali sia primaria la residenza a prescindere dal vincolo biennale.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo presentare un emendamento volto a riformulare la lettera *f*), che dovrebbe essere modificata in modo da prevedere, fra i requisiti per la nomina a giudice di pace, anche il requisito soggettivo della residenza in un comune del circondario del tribunale presso il quale l'ufficio del giudice di pace ha sede.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo, peraltro, che il contenuto della lettera *f*) andrebbe recuperato nel comma 3 dell'articolo 4 sotto forma di titolo preferenziale per l'attribuzione dell'incarico.

BATTELLO. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'emendamento da lei presentato alla lettera *e*) del primo comma, ritenendo migliore la norma proposta dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato, al comma 1 dell'articolo 4, tendente a sostituire la lettera *e*) con la seguente: «*e*) avere età non inferiore a 40 anni e non superiore a 71 anni».

Non è approvato.

ONORATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento presentato alla stessa lettera *e*) dal senatore Acone.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, al comma 1 dell'articolo 4, tendente a sostituire la lettera *e*) con la seguente: «*e*) avere età non inferiore a 55 anni e non superiore a 70 anni;», presentato dal senatore Acone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4, presentato dal senatore Onorato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento, presentato dal relatore, senatore Pinto, tendente a proporre una nuova formulazione della lettera *f*) del comma 1.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal relatore.

BATTELLO. Signor Presidente, dichiaro che esprimerò un voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, senatore Pinto, tendente a sostituire la lettera *f*) del comma 1 con la seguente: «*f*) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a sopprimere nel primo comma la lettera *h*).

Non è approvato.

Metto ai voti l'ultimo emendamento, da me presentato, tendente a sostituire il terzo comma.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Nomina nell'ufficio)

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario competente. Il consiglio giudiziario formula le sue motivate

proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura delibera la nomina del giudice di pace entro otto mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

A questo articolo ho presentato due emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole: «su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente», con le altre: «su proposta congiunta del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti».

Il secondo emendamento tende a sostituire, al terzo comma, le parole: «le trasmette al consiglio giudiziario competente. Il consiglio giudiziario formula le sue motivate proposte», con le altre: «le trasmette al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competenti. Il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori in seduta congiunta formulano le motivate proposte».

Con questi emendamenti propongo di attribuire il potere di proporre la nomina dei giudici di pace ai consigli giudiziari e agli ordini degli avvocati e procuratori territorialmente competenti, riuniti in seduta congiunta. Devo dire che avrebbero avuto maggiore giustificazione qualora fossero stati accolti gli emendamenti precedenti relativi alla partecipazione degli avvocati allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace. Mantengo tuttavia queste proposte perchè mi sembra opportuno che vi siano due occhi anzichè uno nell'esame della titolarità al buon esercizio di questa attività.

BAUSI. Nel dichiararmi favorevole all'emendamento presentato dal presidente Covi, desidero osservare che il consiglio giudiziario è composto esclusivamente da giudici e che il destinatario delle pronunce del giudice di pace è anche assistito da un componente dell'altro settore chiamato all'esercizio della giustizia, quello dagli avvocati. D'altra parte, non va dimenticato che il Consiglio superiore della magistratura si è pronunciato attraverso la circolare n. 13903 del 1973 nel senso di richiedere il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati allorchè si tratti di nominare i vice pretori onorari. Gli emendamenti, quindi, rispondono non solo ad un criterio obiettivo ma anche ad un precedente abbastanza specifico.

ACONE. Desidero ricordare alla Commissione che l'articolo 5 è stato frutto di una grande mediazione in sede di Comitato ristretto. Nelle proposte di iniziativa parlamentare l'integrazione del consiglio giudiziario si realizzava con membri nominati dalle istituzioni locali;

questo punto di vista non è stato però condiviso dal Governo e soprattutto dal Gruppo della Democrazia cristiana che ha posto su questo aspetto una sorta di pregiudiziale in favore del Consiglio superiore della magistratura. Devo dire, con la stessa onestà intellettuale del Presidente, che il punto di equilibrio raggiunto verrebbe modificato a favore di una categoria professionale che certamente non è estranea all'amministrazione della giustizia, ma senza tener conto che non lo sono neanche i cittadini: la giustizia infatti riguarda non solo i magistrati e gli avvocati ma anche e in guisa prevalente i cittadini che ne sono i veri protagonisti. L'integrazione di una prospettiva di tipo diverso, di *part-time*, di provenienza quasi esclusivamente professionale, sarebbe stata giustificabile; si sarebbe trattato ancora di un cordone ombelicale tra il vecchio avvocato e il nuovo giudice.

Vorrei pregare il presidente Covi, di cui conosco la grande onestà intellettuale, di ritirare gli emendamenti, e il senatore Gallo di non farli propri. La mia posizione è stata sempre nel Comitato ristretto di grande equilibrio, e credo che il relatore me ne darà atto: abbiamo infatti rinunciato alla rappresentanza democratica nell'organo di scelta del giudice di pace. Se gli emendamenti non verranno ritirati, dovrò esprimere voto contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato chiamato in causa, devo dire che, malgrado apprezzi la richiesta del senatore Acone, non posso ritirare gli emendamenti soprattutto in considerazione delle giustificazioni addotte dal collega Acone.

La formulazione dell'articolo 5 deriva da una presa di posizione estremamente rigorosa da parte del Gruppo repubblicano, della Democrazia cristiana ma anche di altri, nel senso di non introdurre, come era stato proposto nei disegni di legge di iniziativa socialista e comunista, l'integrazione dei consigli giudiziari con esponenti nominati dai Consigli regionali. Si è adottato questo comportamento non per non dare voce ai cittadini ma per non dare voce ai partiti, perchè vi era il pericolo che la nomina potesse essere frutto di lottizzazioni politiche, discorso che non si può fare relativamente ai consigli degli ordini degli avvocati che hanno una competenza di carattere tecnico rispetto all'esercizio della professione, e che sono interessati al fatto che le persone poste a svolgere una funzione giudiziaria onoraria, importante qual è quella del giudice di pace, siano degne di essere ammesse a farlo. Ritengo pertanto opportuno che debbano concorrere insieme ai consigli giudiziari nelle proposte che devono essere rivolte al Consiglio superiore della magistratura.

Per tutte queste ragioni mantengo gli emendamenti.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Presento, signor Presidente, un subemendamento all'emendamento al comma 1, tendente a sostituire alle parole: «su proposta congiunta del consiglio giudiziario e del», le altre: «su proposte formulate dal consiglio giudiziario e dal».

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al subemendamento del relatore, tendente ad evitare una conflittualità permanente, prima di arrivare alla definizione

della proposta, tra il consiglio giudiziario e l'ordine degli avvocati e dei procuratori.

ACONE. Vorrei far presente una soluzione che probabilmente non è risolutiva ma può essere migliorativa del subemendamento proposto dal relatore. Integrando il consiglio giudiziario con il consiglio dell'ordine, si potrebbe creare una unica proposta altrimenti ci troveremo di fronte, probabilmente molte volte, ad un conflitto di proposte che paralizza la nomina del giudice di pace. Questo sempre nell'ottica dell'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che allo stato non possiamo adottare altro che la prima dizione. Probabilmente, nella riforma dei consigli giudiziari - che mi pare sia in corso alla Camera dei deputati - si potrà arrivare un domani a quest'organo integrato; ma è di là da venire. Senatore Acone, intende presentare un subemendamento?

ACONE. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in Aula, in quanto è prevedibile che dovremo di nuovo trasferire l'esame del provvedimento in sede referente quando arriveremo ad esaminare le norme di delega al Governo. Intanto dichiaro il mio voto contrario sia al subemendamento che agli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il subemendamento proposto dal relatore all'emendamento al comma 1, da me proposto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al comma 1 dell'articolo 5, da me presentato, nel testo subemendato, di cui do lettura: «su proposte formulate dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 3 dell'articolo 5, da me presentato, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Corsi per i giudici di pace)

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale

per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto, per ciascuna unità, un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 800.000.000, di cui lire 300.000.000 per spese di personale e lire 500.000.000 per acquisto di beni e servizi.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

GALLO. Signor Presidente, sull'articolo 7 il collega Di Lembo dovrà avanzare alcune osservazioni. Sulla sostanza ed il contenuto siamo sostanzialmente d'accordo, ma riteniamo che si tratti di un testo ambiguo e tale da dare luogo ad interpretazioni contrastanti. Pertanto prego la Commissione di rinviare l'esame dell'articolo 7.

PRESIDENTE. A seguito della proposta del senatore Gallo, non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI